

TRIBUNALE FEDERALE FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Scilla Malagoli, Presidente

Stefano Pellacani, Componente

Giovanni Smargiassi, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0012/Fipm/2025

Fatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso trasmesso via PEC in data 7.09.2025, la A.S.D. GS Ciclopi ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 23 del 1°.09.2025, pubblicata sul sito internet federale in pari data, con cui è stata approvata la convocazione, per il 15.11.2025, dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della FIPM, nella parte in cui l'associazione ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei soggetti aventi diritto al voto, in violazione dell'art. 18 comma 1 dello Statuto della FIPM.

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di essere stata affiliata alla Federazione Italiana Pentathlon moderno negli anni 2024 e 2025 e di aver svolto effettiva attività sportiva stabilita dai programmi nella stagione 2024, partecipando a diverse manifestazioni sportive ufficiali previste dal calendario FIPM. In particolare, si tratta di 5 competizioni svoltesi nel corso della stagione 2024 meglio elencate a pag. 2 del ricorso.

Al fine di comprovare quanto dedotto, la A.S.D. GS Ciclopi produce documentazione da cui risulta la partecipazione dei propri atleti alle competizioni sopracitate e i punteggi dai medesimi conseguiti.

2. Non si è costituita in giudizio la FIPM.

Motivi della decisione

1. L'art. 18, comma 5 lett. b) dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 390 del 21 novembre 2023, dispone che la partecipazione con diritto di voto alla Assemblea Ordinaria Elettiva spetta alle società ed associazioni iscritte al Registro CONI delle Società e ASD che soddisfino due condizioni:

a) *“anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea”*;

Federazione Italiana
Pentathlon Moderno

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000



b) svolgimento, *“in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, con carattere continuativo”* di *“effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea abbiano partecipato all’attività sportiva ufficiale della Federazione”*, con la precisazione per cui *“a tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico, e promozionale svolta nell’ambito di programmi federali”*.

Il successivo comma 8 precisa che *“ai fini della definizione del carattere di continuità dell’attività svolta, si stabilisce che i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto di voto, sono l’aver partecipato a 2 distinte manifestazioni della Fipm deliberate dal Consiglio Federale”*.

2. In materia è peraltro recentemente intervenuto direttamente il CONI con parere n. 5805 del 29 agosto 2025 chiamato a chiarire - su richiesta del Commissario Straordinario della FIPM -, la corretta interpretazione, appunto, del criterio dell’effettività dell’attività sportiva.

Ed invero con missiva prot. N. 1849-2025 del 7 agosto 2025, il Commissario Straordinario della FIPM rappresentava al Segretario Generale del Coni che *“la FIPM da sempre nel tempo ha adottato, anche in regime di commissariamento, ai fini dell’attribuzione del diritto di voto in capo alle ASA FIPM il criterio di prendere in considerazione la gare cui hanno partecipato le società nella ultime due annualità sportive, a prescindere dalla avvenuta, o meno, conclusione della stagione in cui si sono svolte le relative assemblee”* e che a fronte di tale prassi risultava invece il parere n. 3/2017 con il quale il Collegio di Garanzia del Coni aveva invece stabilito che *“il controllo sul requisito dell’effettività dell’attività sportiva deve essere svolto facendo riferimento alla stagione da ultimo conclusa non potendo operare una valutazione limitata al primo quadrimestre di quella in corso di svolgimento”*.

Ebbene, con il parere n. 5805 sopracitato, il Segretario Generale del Coni ha precisato che deve ritenersi ragionevole confermare l’adozione del criterio da sempre individuato dalla FIPM, peraltro impiegato anche in occasione dell’ultima assemblea elettiva tenutasi in data 20 ottobre.

Pertanto, ai fini della valutazione in ordine alla corretta attribuzione del diritto di voto alla prossima Assemblea Straordinaria elettiva della FIPM indetta per il prossimo 11.11.2025 è necessario dunque aver partecipato a due distinte manifestazioni sportive sia nel 2024 che nel 2025.

3. Passando alla analisi del caso di specie, deve evidenziarsi che con il proprio ricorso la A.S.D. Ciclopi sostiene che la delibera di convocazione del Commissario Straordinario e la relativa tabella allegata debbano essere annullate sul presupposto della erroneità del criterio utilizzato nella Delibera commissariale nella attribuzione del diritto di voto e di formazione della tabella; in sostanza, secondo la prospettazione della ricorrente, ai fini della verifica del carattere di continuità della attività svolta, avrebbe dovuto essere presa in considerazione solo la stagione 2024, vale a dire quella conclusa, e non anche la stagione 2025 come invece fatto nella Delibera del Commissario Straordinario e la allegata Tabella voti.

Così ricostruiti il contesto normativo e le doglianze della A.S.D. Ciclopi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad impugnare.

Prima di entrare nel merito della questione, in virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti



debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di esaminare in via preliminare un profilo di rito utile alla soluzione della vicenda oggetto di scrutinio.

In primis, il Tribunale aderendo al consolidato orientamento sposato dal Collegio di Garanzia (decisione n. 87 del 2021) ritiene sul punto che le deliberazioni assunte dal Commissario Straordinario hanno la medesima natura delle deliberazioni del Consiglio Federale, in quanto il Commissario esercita i poteri del Presidente e/o del Consiglio Federale stesso.

Nel caso in esame, il Commissario ha esercitato i propri poteri, ai sensi dell'art. 13 e art 14 dello Statuto Federale, il quale stabilisce che le assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione, ed ha convocato correttamente l'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva.

L'art. 53 CGS detta, poi, le regole, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, in merito all'impugnazione della convocazione dell'assemblea da parte del Commissario, *rectius* del Consiglio Federale, individuando, da un lato, i soggetti che possono impugnare la delibera del Consiglio Federale e, dall'altro, i motivi dell'impugnazione. In tal senso, i soggetti legittimati all'impugnazione sono i consiglieri assenti o dissenzienti, oppure il Collegio dei revisori dei conti, e le ragioni dell'impugnazione sono rappresentate, nella sostanza, dalle violazioni di legge (delibere contrarie alla legge, allo statuto, ai principi fondamentali del CONI). Per completezza di sistema, ai sensi dell'art. 53, comma 5, CGS, l'esecuzione delle delibere consiliari, **qualora manifestamente contrarie** alla legge, **allo statuto** ed ai principi fondamentali del CONI, possono essere sospese anche dalla Giunta Nazionale del CONI. Quindi, il CGS, che si ispira, senza dubbio, al Codice civile, individua alcuni chiari principi, come sinteticamente individuati in precedenza, che permettono, solo a determinati soggetti ed entro determinati vincoli, l'impugnativa delle delibere del Consiglio Federale. È pacifico, anche per i motivi che si esporranno, che gli anzidetti limiti determinano, in un sistema gerarchicamente organizzato, l'inammissibilità dell'impugnativa da parte di altri soggetti, non sussistendo, pertanto, alcun vuoto normativo. Il legislatore, anche del Codice civile, ha correttamente individuato i poteri degli associati all'interno delle persone giuridiche, indicando alcuni principi generali: da un lato, che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente di qualunque associato; e, dall'altro, che le deliberazioni del consiglio, che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, possono essere impugnate solo da determinati soggetti e non dagli associati. Tale principio, che pervade l'intero Codice civile, trova fondamento nella necessità di assicurare la sicurezza dei rapporti giuridici instaurati con gli enti per il tramite dei loro rappresentanti che, diversamente, verrebbero irreparabilmente minati da una eccessiva instabilità degli atti decisori e, in particolare, degli atti di gestione dell'ente stesso. Quindi, mentre gli associati possono impugnare le deliberazioni dell'assemblea, di converso, come correttamente disciplinato dallo Statuto della FIPM, vi sono dei limiti soggettivi e oggettivi all'impugnativa delle delibere del Consiglio Federale, che restano tali anche se assunte dal Commissario il quale, in quel momento, legittimamente svolge il ruolo dell'organo commissariato.

Così ricostruito l'impianto del vigente statuto della FIPM, i fatti che si sono succeduti possono essere, pertanto, ricondotti a sistema. Il Commissario Straordinario, esercitando i



poteri del Presidente Federale e del Consiglio Federale, ha indetto le elezioni, in sostituzione del Consiglio Federale, convocando tramite delibera la XVI^a Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM in data 15 Novembre 2025, con la relativa tabella voti allegata, della quale l'associazione sportiva chiede la rettifica stante la applicazione di un criterio errato. Tale soggetto, non trattandosi di quelli individuati ex art. 53, commi 2 e 5, CGS FIPM, cioè, un componente del Consiglio Federale assente o dissenziente, del Collegio dei revisori dei conti o, infine, la Giunta Nazionale del Coni, non è legittimato all'impugnazione. Ne consegue la carenza di legittimazione attiva.

4. Fermo restando quanto appena osservato, con il che deve ritenersi assorbita di per sé ogni ulteriore valutazione circa il presente procedimento, deve comunque evidenziarsi la infondatezza delle doglianze del ricorrente.

Come già evidenziato, ai fini della valutazione in ordine alla corretta attribuzione del diritto di voto alla prossima Assemblea Straordinaria elettiva della FIPM indetta per il prossimo 11.11.2025 è necessario dunque aver partecipato a due distinte manifestazioni sportive sia nel 2024 che nel 2025.

Diversamente, la A.S.D. Ciclopi ha dimostrato di aver partecipato a delle gare ufficiali solo nella stagione 2024, e non già nella stagione 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0012/2025/Fipm, dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione, il ricorso proposto dalla A.S.D. GS Ciclopi.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 12 settembre 2025

PRESIDENTE	Scilla Malagoli (estensore)
COMPONENTE	Stefano Pellacani
COMPONENTE	Giovanni Smargiassi